

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 18/01/2023) 30/03/2023, n. 9015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - rel. Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6582/2021 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell'avvocato BARBERIO LAURA ((Omissis)) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO ((Omissis)) per procura speciale allegata al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTORE della PROVINCIA di TORINO;

- intimati -

avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE TORINO R.G. n. 14401/2020 depositato il 25/11/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 25/11/2020 il Giudice di Pace di Torino ha convalidato il trattenimento di A.A., nato in Tunisia, il 5 maggio 1998, presso il Centro Permanenza per i rimpatri di Torino in ragione della mancanza di idoneo vettore e di documento valido per l'espatrio.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino, che sono rimasti intimati.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: "I. violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998 , artt. 13 e 14 , art. 13 Cost., art. 5 , CEDU - illegittimità del trattenimento dal 6 novembre 2020 al 23 novembre 2020 - tardività del decreto di espulsione e della convalida del trattenimento amministrativo; II. violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione all'art. 112 c.p.c., artt. 10 e 111 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008 , artt. 3 , 6 e 26 , art. 8 , Direttiva 2013/33/CE - omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della convalida in virtù dell'illegittimità del trattenimento dal 6 novembre 2020 al 23 novembre 2020; III. violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008 , artt. 3 , 6 e 26 , art. 8 , Direttiva 2013/32/CE - illegittimità della convalida per violazione degli obblighi di informazione in ordine al diritto dello straniero di chiedere la protezione internazionale; IV. violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione all'art. 112 c.p.c., artt. 10 e 111 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008 , artt. 3 , 6 e 26 , art. 8 , Direttiva 2013/32/CE - omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della convalida in virtù della violazione degli obblighi di informazione in ordine al diritto dello straniero di chiedere la protezione internazionale; V. violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 13 , art. 14 , comma 4, art. 111 Cost. - motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento".

2. Occorre premettere che, come espone lo stesso ricorrente, il 23-11-20 è stato emesso nei suoi confronti provvedimento di respingimento e contestuale provvedimento di trattenimento presso il CPR di Torino e l'oggetto del presente giudizio è solo la convalida del primo trattenimento del 25-11-2020, disposto in ragione della necessità di reperire idoneo vettore e della mancanza di documento valido per l'espatrio. Occorre, altresì, aggiungere che nei confronti dell'odierno ricorrente è stato emesso un secondo provvedimento di trattenimento - opposto avanti al Tribunale di Torino, stante la sopravvenuta pendenza di giudizio avente ad oggetto domanda di protezione internazionale -, che è stato annullato con la pronuncia di questa Corte n. 18128/2022, in cui si dà atto sia della pendenza del presente giudizio, sia del fatto che il provvedimento di respingimento è stato annullato/revocato in autotutela, benché, invero, di quanto sopra non vi è menzione nella memoria illustrativa.

Ciò nondimeno, nel presente giudizio, così come è avvenuto nell'altro, permane l'interesse alla pronuncia, ossia persiste un interesse attuale del ricorrente ad impugnare il provvedimento di convalida del primo trattenimento in c.p.r., al fine del suo annullamento, malgrado che, come attestato dalla citata ordinanza n. 18128/2022, successivamente gli sia stata riconosciuta, nel marzo 2021, la protezione internazionale (ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008 , art. 32 e art. 19 , comma 1.2, lett. d bis, per cure mediche), richiesta mentre era trattenuto nel C.P.R., e che sia stato annullato, nell'aprile 2021, il decreto di respingimento, da cui trova giustificazione il primo trattenimento in C.P.R., oggetto, per l'appunto, del presente giudizio.

Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità all'orientamento espresso da questa Corte secondo cui "il cittadino straniero ha l'interesse ad ottenere l'annullamento del decreto di convalida del trattenimento seguito a provvedimento espulsivo revocato in autotutela dall'autorità procedente, sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano"(Cass. 17407/2014; conf. Cass.18322/2020).

Dunque, il provvedimento di respingimento è stato revocato/annullato d'ufficio, ossia è sopravvenuta la mancanza del titolo presupposto del primo trattenimento, che è oggetto del presente giudizio e che è stato, dunque, di riflesso caducato, e pertanto la cognizione è ora finalizzata solo all'eventuale risarcimento del danno relativo al periodo dal 25-11-2020 fino a quando è intervenuto il nuovo titolo di trattenimento in pendenza della domanda di protezione internazionale (30-11-2020), convalidato, per quanto si è detto, dal Tribunale di Torino il 2-12-2020 e di seguito annullato con la citata ordinanza di questa Corte n. 18128/2022, sicché, in quest'ottica e nei termini precisati, deve procedersi allo scrutinio dei motivi di ricorso.

3. Ciò posto, i motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

3.1. Il ricorrente si duole dell'omessa pronuncia sulla richiesta di rigetto della convalida in ragione dell'illegittimità del trattenimento "di fatto", subito dal 6/11/2020 al 23/11/2020, periodo nel quale era stato condotto a bordo di una nave dove era rimasto in condizioni di isolamento, in assenza di un provvedimento individuale dell'autorità sanitaria o di una convalida giudiziaria, e della conseguente illegittimità del successivo decreto di espulsione e della convalida del trattenimento amministrativo (motivi primo e secondo). Si duole, altresì, dell'illegittimità della convalida per violazione degli obblighi di informazione in ordine al diritto dello straniero di chiedere la protezione internazionale, avendo il giudice di pace totalmente omesso di valutare il profilo in questione (motivi terzo e quarto). Denuncia, infine, la nullità del provvedimento impugnato per motivazione apparente, per avere il giudice di pace utilizzato mere formule di stile, senza valutare specificamente il caso concreto (quinto motivo).

3.2. Ora, la motivazione, pur se sintetica, adottata dal Giudice di Pace nel decreto di convalida non impedisce di cogliere la ratio decisoria costituita dal convincimento di piena legittimità del trattenimento (la mancanza di idoneo vettore e la necessità di acquisire un documento valido per l'espatrio), sicché la motivazione non può considerarsi apparente, in ragione della ritenuta necessità di identificare con sicurezza il migrante, così come dedotto dalla questura. Contro tale necessità - che implica una valutazione in fatto - non risultano prospettate critiche pertinenti.

Il ricorrente assume che la decisione avrebbe violato gli artt. 13 e 14 del t.u. imm. "stante l'illegittimità del trattenimento di fatto subito (..) dal 6 al 23 novembre 2020, la tardività del decreto di espulsione e la tardività della convalida del trattenimento", e che il giudice di pace avrebbe ommesso di pronunciarsi al riguardo.

Si osserva, circa la cd. quarantena precauzionale, che, sul punto, è intervenuta recentemente la Consulta, la quale era stata investita delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del D.L. n. 33 del 2020 introdotte per limitare la diffusione del Covid-19 (erano state censurate le norme che avevano introdotto sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasciasse la propria dimora o abitazione). In particolare, il Tribunale di Reggio Calabria aveva ritenuto che la quarantena obbligatoria incidesse non sulla libertà di circolazione dei cittadini (art. 16 Cost.), ma sulla libertà personale (art. 13 Cost.) e che, pertanto, i relativi provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati dall'autorità giudiziaria o, nell'impossibilità, averne la convalida.

Orbene la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 127/2022, ha ritenuto non fondata la suddetta questione, sul rilievo che le norme in ordine alla quarantena obbligatoria incidono sulla sola libertà di circolazione e non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall'essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea. Quanto affermato dalla Corte Costituzionale, data la eadem ratio, va applicato anche alla legislazione che ha introdotto la quarantena precauzionale per i cittadini entrati nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano (così condivisibilmente Cass. 21612/2022).

Infine, il Giudice di Pace ha rilevato che le situazioni di fatto esposte dal trattenuto erano sfornite di prova e, anche a tale riguardo e pure con riferimento alla violazione degli obblighi informativi, le deduzioni svolte in ricorso sono generiche e prive di riferimenti compiuti e precisi.

4. in conclusione, ribadito l'oggetto della cognizione del presente giudizio nei termini precisati, stante il sopravvenuto annullamento d'ufficio del provvedimento di respingimento e la conseguente caducazione del provvedimento di trattenimento impugnato, il ricorso va respinto.

Nulla sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'Amministrazione.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte, dato atto del sopravvenuto annullamento d'ufficio del provvedimento di respingimento e della conseguente caducazione del provvedimento di trattenimento impugnato, rigetta, nei termini di cui in motivazione, il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2023